

CONTRATTO DI APPALTO

(I) SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO – INFORMATICO PER GLI APPARATI DI RETE, I SERVER, I PC E LE PERIFERICHE E (II) SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA SUI PORTALI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA PER N. 3 ANNI A DECORRERE DAL 20 LUGLIO 2026, (III) FORNITURA, ATTIVAZIONE E RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ISTITUTO PER N. 3 ANNI, (IV) LA FORNITURA DI N. 1 NAS (NETWORK-ATTACHED STORAGE)

CIG BC6488ADAA

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”)

E

l'Operatore Economico **Inverso S.r.l.s.** con sede legale in Roma (RM), in via Lasa n. 44/a, P.IVA 16959001005– pec inverso.srls@legalmail.it in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida a Inverso S.r.l.s. che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il (i) servizio di supporto tecnico – informatico per gli apparati di rete, i server, i pc e le periferiche e il (ii) servizio di assistenza amministrativa sui portali web della pubblica amministrazione presso l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia per n. 3 anni a decorrere dal 20 luglio 2026, nonché la (iii) fornitura, attivazione e rinnovo delle licenze software necessarie al corretto funzionamento dell'infrastruttura informatica dell'Istituto per n. 3 anni, (iv) la fornitura di n. 1 NAS (network-attached storage)

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- la richiesta di preventivo prot. n. 2780 del 9 luglio 2026;
- il preventivo acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 2787 del 10 luglio 2026;
- capitolato tecnico

Tutti i suddetti documenti, già visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 41.472,09 (quarantunomilaquattrocentosettantadue/09), oltre IVA pari a euro 9.123,86 (novemilacentotrentatré/86), come da preventivo del 10 luglio 2026.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto avrà durata pari a n. 36 mesi, con decorrenza dal 20 luglio 2026 e si concluderà il 20 giugno 2029.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6 - Subappalto

L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione. Pertanto, il ricorso al subappalto è vietato.

Articolo 7 - Penali

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito), l'Ente Committente applicherà all'Appaltatore, previa contestazione scritta, una penale pari allo 1,5% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto complessivo.

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 8 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso, quindi, di danno subito dall'Istituto, questi formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 9 – Garanzie e Polizze assicurative

In applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a fronte delle specifiche qualità soggettive dell'Appaltatore, della sua specializzazione e dell'affidabilità comprovata all'esito di precedenti affidamenti, non è richiesta la garanzia definitiva.

L'Appaltatore si impegna a presentare alla Stazione Appaltante, entro la data di avvio dell'appalto e comunque prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, una polizza per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, recante adeguati massimali.

Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, a decorrere dalla data di avvio del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 10 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo Decreto.

Articolo 11 – Varianti

L'Ente potrà disporre, durante lo svolgimento dell'Appalto, modifiche e varianti in corso d'opera, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto, nei casi in cui ciò sia specificamente previsto dalla norma richiamata e, in ogni caso, senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività occorrenti, come stabilita dall'Ente committente in sede di modifica contrattuale o variante in corso d'opera. .

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è/sono il/i seguente/i:

conto corrente n. 000106684584 aperto presso: Banca Unicredit IBAN: IT41T0200805153000106684584

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i:

- Gusmatti Manolo, nato a Roma (RM) il 10/06/1970 Cod. Fiscale GSMMNL70H10H501U
- MeiRong Zhou nata a Hubei Cina il 09/10/1987 Cod. Fiscale ZHOMNG87R49Z2100

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura. L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Ente committente, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni lavorativi, qualsiasi modifica al riguardo.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati eventualmente sottoscritti con i subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nella richiesta di preventivo e nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di contratti pubblici.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, al presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 14 – Dichiarazioni

Con riferimento del presente contratto, l'affidatario dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dagli articoli 94, 95 ss. del D.lgs. 36/2023 e di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dal rilascio di false dichiarazioni;
- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto;

- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 3 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse nel presente contratto, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 come richiamato dall'art. 39 del medesimo Allegato, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato.

Articolo 16 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l'Ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)